



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 24 del citato decreto 23 luglio 2002, come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 2009;

VISTO il decreto del Segretario generale del 4 gennaio 2010, che definisce l'organizzazione interna dell'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in particolare gli articoli 67 e 68;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 30, 101, 102, 103,124;

RITENUTO opportuno disciplinare il funzionamento dell'Archivio generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle modalità di accesso e consultazione della documentazione per scopi di ricerca;

SU PROPOSTA del Segretario generale;

## **DECRETA**

### **Art.1**

#### **( Ambito di applicazione )**

1. Il presente decreto disciplina il funzionamento dell'Archivio generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e le modalità di accesso e consultazione della documentazione per scopi di ricerca.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 2**

### **( Definizione )**

1. L'Archivio generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva gli atti ed i documenti depositati dagli Uffici e Dipartimenti della Presidenza e gli altri documenti a diverso titolo acquisiti, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Art. 3**

### **( Funzioni dell'Archivio generale )**

1. L'Archivio generale cura la conservazione dei documenti e la redazione di strumenti di consultazione; promuove la conoscenza e la valorizzazione della documentazione conservata e collabora con gli altri servizi di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Opera in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per garantire la rispondenza ai criteri scientifici e agli standard descrittivi degli archivi di Stato e per iniziative culturali comuni.

## **Art. 4**

### **( Responsabile e curatore )**

1. Responsabile dell'Archivio generale è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La cura e la gestione dell'Archivio generale sono affidate, nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale, al dirigente coordinatore del Servizio per la conservazione, l'informatizzazione e la ricerca della documentazione PCM. Per svolgere tale funzione sono richieste adeguata formazione scientifica ed esperienza nel settore archivistico.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## 3 Il curatore dell'Archivio generale:

- a) formula per il Segretario generale i programmi di attività dell'Archivio generale ;
- b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto;
- c) mantiene rapporti con le istituzioni culturali in relazione all'attività propria dell'Archivio generale;
- d) propone iniziative volte alla valorizzazione dell'Archivio generale e al miglioramento dei servizi di documentazione;
- e) promuove e coordina le attività di selezione e di deposito;
- f) cura la corrispondenza e coerenza tra l'Archivio generale e la formazione degli Archivi correnti, il titolare di classificazione, il piano di conservazione e il manuale di gestione;
- g) coordina le attività di consultazione per le strutture della Presidenza;
- h) assiste le attività di ricerca richieste dalle Università, da Istituti culturali e da singoli studiosi.

## Art. 5

### ( Documenti della Presidenza del Consiglio dei ministri )

- 1. Ai fini del presente decreto, è documento della Presidenza del Consiglio dei ministri ogni espressione e testimonianza dell'attività prodotta da chiunque vi operi in ragione di un rapporto organico o di servizio e indipendentemente dalla qualità del supporto su cui è registrata.
- 2. I documenti di cui al comma 1 sono proprietà indisponibile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 3. Gli Uffici e i Dipartimenti depositano nell'Archivio generale i documenti relativi agli affari esauriti da oltre cinque anni dopo aver eseguito le procedure di scarto secondo quanto previsto dal Piano generale di conservazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il materiale versato dovrà essere accompagnato da schede descrittive delle unità archivistiche depositate.
- 4. All'atto del deposito i responsabili degli Uffici versanti indicano in apposito elenco i documenti la cui consultazione è limitata, ai sensi della normativa vigente.
- 5. Presso l'Archivio generale vengono eseguite le procedure di scarto della documentazione depositata relativa agli affari esauriti da oltre dieci e venti anni, secondo quanto stabilito dal Piano di conservazione, in collaborazione con la struttura versante e previa autorizzazione del Segretario generale.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

6. L'Archivio generale ha facoltà di acquisire archivi o documenti di personalità politiche, dirigenti e funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri fondi privati.
7. I soggetti di cui al comma 6 possono stabilire che determinati documenti siano sottoposti a uno dei vincoli della consultabilità limitata previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 6**

### **( Accesso per scopi istituzionali )**

1. Gli Uffici e i Dipartimenti richiedono la documentazione depositata presso l'Archivio generale utilizzando le procedure telematiche disponibili sulla Intranet di Presidenza, in base a quanto previsto dalle disposizioni interne in materia.

## **Art. 7**

### **( Accesso per scopi di ricerca )**

1. Il permesso alla consultazione dei documenti conservati presso l'Archivio generale è rilasciato dal Segretario generale, previa autorizzazione della struttura che ha depositato i documenti ovvero di quella subentrata nelle medesime competenze. Nel caso di avvenuta cessazione della struttura titolare dei documenti, il Segretario generale rilascia direttamente il permesso di consultazione.
2. La consultazione dei documenti dell'Archivio generale avviene nelle sedi a ciò riservate.
3. E' vietato il prestito per consultazione.
4. L'accesso per consultazione è consentito solo previa compilazione, per ogni anno solare e per ciascun tema di ricerca, di una domanda di ammissione su modulo prestampato nella quale dovranno essere indicate le generalità del richiedente, l'oggetto della ricerca e le sue finalità.
5. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti e alla loro riproduzione in copia è strettamente personale e consente la richiesta di un massimo di tre buste al giorno.
6. La riproduzione effettuata solo con apparecchiature per l'acquisizione digitale delle immagini può essere consentita dal curatore dell'Archivio generale, garantendo comunque la buona conservazione dei documenti e senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei ministri.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

7. Non è consentita la riproduzione di intere serie archivistiche o singole unità particolarmente deperibili. Per la riproduzione di documentazione coperta dal diritto d'autore si applica la relativa normativa di tutela.
8. Il permesso alla pubblicazione dei documenti riprodotti è rilasciato dal Segretario generale, previa autorizzazione della struttura che ha depositato i documenti, ovvero di quella subentrata nelle medesime competenze. Nel caso di avvenuta cessazione della struttura titolare dei documenti, il permesso alla pubblicazione è rilasciato previa valutazione esclusiva del Segretario generale.
9. Ai fini del rilascio del permesso alla pubblicazione, il soggetto richiedente è tenuto:
  - a. all'accertamento dell'esistenza di eventuali diritti d'autore e, in caso positivo, alla produzione di idonea documentazione che attesti l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
  - b. ad impegnarsi a citare nella pubblicazione l'Archivio generale PCM quale possessore del documento edito;
  - c. ad impegnarsi a donare all'Archivio generale PCM una copia della pubblicazione.
10. L'autorizzazione alla consultazione, riproduzione o pubblicazione non esonera il ricercatore da alcuna responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad Enti per l'indebita citazione di nomi e cognomi e per la diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.
11. Il ricercatore è tenuto a rispettare le norme previste dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per fini storici" allegato A.2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art. 8**

### **( Prestito per mostre ed eventi culturali )**

1. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo di documenti per manifestazioni culturali di particolare rilievo, sentita la struttura che ha depositato le carte ovvero quella subentrata nelle medesime competenze, è concessa dal Segretario generale.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 9**

### **( Regole di consultabilità )**

1. I documenti depositati sono consultabili nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le strutture titolari della documentazione depositata nell'Archivio generale cureranno le procedure di accesso relative al proprio archivio ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni.
3. La documentazione depositata presso l'Archivio generale è soggetta a limitazioni di consultabilità e ai relativi regimi autorizzativi in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e di accesso alla documentazione amministrativa, nonché ai limiti imposti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

## **Art. 10**

### **( Disposizioni per il personale impiegato presso l'Archivio generale )**

1. Il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri impiegato presso l'Archivio generale è tenuto all'osservanza della normativa sul segreto d'ufficio (d.p.r 10 gennaio 1957 n.3; art. 326 C.P.), nonché delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

## **Art. 11**

### **( Trattamento dei dati personali )**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in base a quanto previsto dalla vigente normativa, effettua il trattamento dei dati personali di coloro che fanno domanda di consultazione dei documenti. Il trattamento, svolto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, è effettuato per soli fini connessi all'attuazione della disciplina che regola i rapporti tra Archivio generale e utenti. Non si darà luogo a diffusione alcuna di tali dati. Responsabile del trattamento è il dirigente coordinatore del Servizio per la conservazione, l'informatizzazione e la ricerca della documentazione PCM, che si avvale della collaborazione del personale assegnato all'Archivio generale.
2. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Il rifiuto impedisce l'accesso alla consultazione dei documenti conservati nell'Archivio generale.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 12

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Roma, **12 FEB. 2010**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

456/2010

15.2.2010

IL SEGRETARIO

ve. f. m.